



DELIBERA N.	800
SEDUTA N.	172
DATA	17/C6/2019

pag.
1

LEGISLATURA N. X

Oggetto: **Revoca deliberazione n. 683/135 del 2 luglio 2018 (Approvazione dello schema di convenzione tra il Consiglio - Assemblea legislativa delle Marche e la Giunta regionale delle Marche per l'utilizzo di sistemi informativi regionali per gli anni 2018-2019-2020) ed approvazione del nuovo schema di convenzione tra l'Assemblea legislativa delle Marche e la Giunta regionale per l'utilizzo e la gestione di sistemi e servizi informativi regionali per gli anni 2019-2020-2021.**

Il 17 giugno 2019 ad Ancona presso la sede dell'Assemblea legislativa delle Marche si è riunito l'Ufficio di presidenza regolarmente convocato.

		PRESENTI	ASSENTI
Antonio Mastrovincenzo	- Presidente	X	
Renato Claudio Minardi	- Vicepresidente	X	
Piero Celani	- Vicepresidente	X	
Mirco Carloni	- Consigliere segretario		X
Boris Rapa	- Consigliere segretario	X	

Essendosi in numero legale per la validità dell' adunanza assume la presidenza il Presidente dell'Assemblea legislativa delle Marche **Antonio Mastrovincenzo** che dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario dell'Ufficio di presidenza **Maria Rosa Zampa** .

LA DELIBERAZIONE IN OGGETTO E' APPROVATA ALL'UNANIMITA' DEI PRESENTI

PUBBLICATA NEL BURM N. DEL



**Oggetto: Revoca deliberazione n. 683/135 del 2 luglio 2018 (Approvazione dello schema di convenzione tra il Consiglio - Assemblea legislativa delle Marche e la Giunta regionale delle Marche per l'utilizzo di sistemi informativi regionali per gli anni 2018-2019-2020) ed approvazione del nuovo schema di convenzione tra l'Assemblea legislativa delle Marche e la Giunta regionale per l'utilizzo e la gestione di sistemi e servizi informativi regionali per gli anni 2019-2020-2021.**

### **L'Ufficio di Presidenza**

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione;

RITENUTO, per i motivi di fatto e di diritto riportati nel predetto documento istruttorio e che qui si intende richiamato interamente e condiviso in ogni sua parte, di deliberare in merito;

VISTO l'articolo 15, comma 1, lettera h) del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche;

VISTA l'attestazione in ordine alla regolarità contabile del responsabile della posizione di alta professionalità Risorse finanziarie prevista dall'articolo 3, comma 3 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio Regionale);

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Risorse umane, finanziarie e strumentali, che contiene il parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica previsto dall'articolo 3, comma 3 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio Regionale) e la dichiarazione di insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interessi;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

#### **DELIBERA**

1. di revocare la propria deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 683/135 del 2 luglio 2018 (Approvazione dello schema di convenzione tra il Consiglio - Assemblea legislativa delle Marche e la Giunta regionale delle Marche per l'utilizzo di sistemi informativi regionali per gli anni 2018-2019-2020);
2. di approvare gli schemi di convenzione per l'utilizzo e la gestione dei sistemi e servizi informatici regionali rispettivamente tra l'Assemblea legislativa e la Giunta regionale e tra gli Organismi regionali di Garanzia e la Giunta regionale, che allegati sotto le lettere A e B della presente deliberazione ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
3. di stabilire che le convenzioni di cui al punto 1 decorrano dalla data della sottoscrizione e scadano il 31 dicembre 2021;
4. di approvare i prospetti di rimborso delle spese per la gestione dei sistemi informativi regionali – anni 2019-2020-2021 rispettivamente relativi all'Assemblea legislativa regionale e agli Organismi regionali di



garanzia che, allegati sotto le lettere C e D della presente deliberazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

5. di approvare il modello di dichiarazioni integrative in materia di tutela e protezione dei dati personali rispettivamente riguardanti l'Assemblea legislativa regionale e gli Organismi regionali di garanzia che, allegati sotto le lettere E ed F della presente deliberazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
6. di dare mandato al dirigente del Servizio risorse umane, finanziarie e strumentali e al dirigente del Servizio supporto agli organismi regionali di garanzia di sottoscrivere, ciascuno per quanto di competenza, le convenzioni di cui al punto 2 e le dichiarazioni integrative di cui al punto 5, rispettivamente per le strutture dell'Assemblea legislativa e per le strutture dell'Assemblea legislativa a supporto degli Organismi regionali di garanzia;
7. di demandare al dirigente del Servizio risorse umane, finanziarie e strumentali gli adempimenti ulteriori conseguenti alla presente deliberazione compreso l'aggiornamento dell'impegno di spesa n. 46/2019 e della prenotazione di spesa n. 73 annualità 2020 e 2021 secondo le disposizioni contrattuali.

Il Presidente dell'Assemblea legislativa regionale  
Antonio Mastrovincenzo

Il Segretario dell'Ufficio di Presidenza  
Maria Rosa Zampa

## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

### Normativa e principali atti di riferimento

- Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 683/135 del 2 luglio 2018 (Approvazione dello schema di convenzione tra il Consiglio - Assemblea legislativa regionale delle Marche e la Giunta regionale delle Marche per l'utilizzo di sistemi informativi regionali per gli anni 2018-2019-2020)
- Deliberazione della Giunta regionale n. 1489 del 12 novembre 2018 (Criteri e modalità di sviluppo e implementazione del Polo Strategico Regionale Marche - Approvazione schema di convenzione triennale "tipo" tra Regione Marche e gli enti strumentali, locali e del comparto sanitario per l'utilizzo dei sistemi informativi regionali Paleo, OpenAct e Servizi infrastrutturali)
- Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice Amministrazione Digitale)

### Motivazione

L'Ufficio di presidenza, con propria precedente deliberazione n. 683/135 del 2 luglio 2018, ha approvato lo schema di convenzione tra l'Assemblea legislativa regionale e la Giunta regionale delle Marche per disciplinare l'utilizzo di sistemi informativi regionali, nella fattispecie Paleo e Open Act.

Successivamente, in data 12 novembre 2018, la Giunta regionale, che svolge un ruolo di coordinamento nei processi di innovazione tecnologica del territorio, con deliberazione n. 1489, ha ritenuto opportuno, per esigenze di semplificazione procedimentale, predisporre un nuovo schema di convenzione "tipo" che consenta di disciplinare in modo uniforme l'utilizzo dei predetti sistemi informativi da parte degli enti richiedenti.

Inoltre, al fine di allineare i sistemi informativi regionali con i servizi di archiviazione e conservazione dei documenti informatici è stato necessario attendere l'autorizzazione della Soprintendenza Archivistica e



Bibliografica dell'Umbria e delle Marche concessa con nota acquisita agli atti con prot. n. 1365 del 21 febbraio 2019.

Per quanto detto è, quindi, necessario revocare la suddetta deliberazione dell'Ufficio di presidenza e approvare i nuovi schemi di convenzione tra la Giunta regionale e rispettivamente l'Assemblea legislativa regionale e gli Organismi regionali di garanzia nel testo identico al nuovo schema di convenzione "tipo" già richiamato, con efficacia dalla data della sottoscrizione al 31 dicembre 2021, prevedendo un rimborso complessivo per entrambe le convenzioni alla Giunta regionale di € 7.422,31 per l'anno 2019, di € 4.308,61 per l'anno 2020 e di € 3.684,61 per l'anno 2021, secondo la ripartizione tra Assemblea legislativa e gli Organismi regionali di garanzia specificata nei prospetti elaborati. Occorre inoltre sottoscrivere le dichiarazioni integrative necessarie per rispettare la normativa vigente in materia di privacy. In merito di dà atto di aver acquisito l'assenso del Dpo (responsabile protezione dati).

Il dirigente del Servizio "Risorse umane, finanziarie e strumentali" deve essere incaricato di sottoscrivere la convenzione e la dichiarazione integrativa per le strutture dell'Assemblea legislativa regionale, mentre il dirigente del Servizio supporto agli organismi regionali di garanzia di sottoscrivere la convenzione e la dichiarazione integrativa per gli Organismi regionali di garanzia che hanno sede presso l'Assemblea legislativa medesima.

Infine è necessario demandare al dirigente del Servizio risorse umane, finanziarie e strumentali gli ulteriori adempimenti conseguenti alla presente deliberazione, compreso l'aggiornamento dell'impegno di spesa n. 46/2019 e della prenotazione di spesa n. 73 annualità 2020 e 2021 secondo le disposizioni contrattuali.

#### **Esito dell'istruttoria**

Date le risultanze dell'istruttoria svolta e sintetizzata nel presente documento istruttorio si propone l'adozione di conforme deliberazione di cui si attesta la legittimità e la regolarità tecnica ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 14/2003.

Il sottoscritto, infine, visti l'articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interessi.

Il responsabile del procedimento  
Sandro Nepi

#### **ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA**

Si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista dalla presente deliberazione con riferimento alle disponibilità esistenti negli stanziamenti dei seguenti capitoli

- 108102/03 euro 7.422,31(annualità 2019);
- 108102/03 euro 4.308,61 (annualità 2020);
- 108102/03 euro 3.684,61 (annualità 2021);

del Bilancio finanziario gestionale dell'Assemblea legislativa regionale 2019/2021.

Il Responsabile della Posizione di alta  
professionalità  
Risorse finanziarie  
(Maria Cristina Bonci)



DELIBERA N. 800

SEDUTA N. 172

DATA 17/06/2019

pag.  
5

**PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
RISORSE UMANE, STRUMENTALI E FINANZIARIE**

Il sottoscritto propone all'Ufficio di Presidenza l'adozione della presente deliberazione concernente "Revoca deliberazione n. 683/135 del 2 luglio 2018 (Approvazione dello schema di convenzione tra il Consiglio - Assemblea legislativa delle Marche e la Giunta regionale delle Marche per l'utilizzo di sistemi informativi regionali per gli anni 2018-2019-2020) ed approvazione del nuovo schema di convenzione tra l'Assemblea legislativa delle Marche e la Giunta regionale per l'utilizzo e la gestione di sistemi e servizi informativi regionali per gli anni 2019-2020-2021", in merito alla quale esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica. Visti, inoltre, gli articoli 6 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) nonché gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 maggio 2001, n.165) il sottoscritto dichiara, ai sensi dell' articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazione anche potenziale di conflitto di interessi.

Il dirigente del Servizio  
Risorse umane, finanziarie e strumentali  
Antonio Russi

La presente deliberazione si compone di 43 pagine, di cui n. 38 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Il Segretario dell'Ufficio di Presidenza  
Maria Rosa Zampa



**ALLEGATO A**

**CONVENZIONE PER L'UTILIZZO E LA GESTIONE DI SISTEMI E SERVIZI INFORMATICI REGIONALI  
PER GLI ANNI 2019-2020-2021**

tra

La **REGIONE MARCHE - GIUNTA REGIONALE** (di seguito denominata "Giunta"), C.F. 80008630420, rappresentata dalla dott.ssa Serenella Carota (c.f. [REDACTED]), Dirigente della P.F. Informatica e Crescita Digitale della Giunta Regionale, in virtù di incarico conferito con Delibera di Giunta Regionale n. 152 del 24/02/2017e autorizzata alla sottoscrizione del presente atto giusta Delibera di Giunta Regionale n.1489/18 ,

e

**L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE** (di seguito indicato come "Consiglio") con sede in Ancona, Piazza Cavour n. 23, Codice Fiscale 80006310421, rappresentato dal dirigente del Servizio Risorse umane, finanziarie e strumentali, \_\_\_\_\_, autorizzato con Deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. \_\_\_\_\_;

di seguito congiuntamente indicate "le Parti";

**PREMESSO CHE**

**AGLI EFFETTI DELLA PRESENTE CONVENZIONE, SI UTILIZZANO LE DEFINIZIONI DI SEGUITO ELENCAE:**

- **Paleo:** procedura software di protocollo informatico e di gestione dei flussi documentali di proprietà della Giunta regionale, conforme al DPR 445/2000 e successive regole tecniche; il sistema comprende le funzionalità raggruppate con la denominazione Smart Office;
- **OpenAct:** Sistema di gestione digitale degli atti amministrativi;
- **Servizi infrastrutturali (Housing, IAAS, PAAS),** come da allegati tecnici alla DGR N.1489/18: B.1, B.1.A e B.2
- **Connettività,** connettività aggiuntiva richiesta a Giunta regionale funzionale all'erogazione dei servizi sopra indicati, come da allegato B.3 alla DGR N.1489/18

**CHE LA PRESENTE CONVENZIONE OPERA NEL RISPETTO DELLE SEGUENTI NORMATIVE**

- Legge 7/08/1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali e s.m.i.



- Regolamento UE 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali;
- Decreto legislativo n. 82/2005 recante il Codice dell'Amministrazione digitale e s.m.i.
- Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. salva Italia) "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214;
- Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" convertito con la L. 7 agosto 2012, n. 135;
- Legge Regionale 16 febbraio 2015, n. 3 "Legge di innovazione e semplificazione amministrativa"
- Legge n.208/2015 (legge di Stabilità per l'anno 2016
- circolare dell'Agenzia per l'Italia Digitale n. 2 del 24/06/2016
- circolare MEF-RGS n. 16 Prot. 44712 del 17/05/2016
- Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica amministrazione AGID2017-2019;
- DGR n. 1686 del 16/12/2013 avente ad oggetto "Strategia sulla Agenda Digitale";
- DGR n. 234 del 03/05/2015 "Azioni a supporto della Strategia per la crescita digitale nelle Marche";
- DGR n. 1489 del 12/11/2018 "Criteri e modalità di sviluppo e implementazione del Polo Strategico Regionale Marche - Approvazione schema di convenzione triennale "tipo" tra Giunta regionale e gli enti strumentali, locali e del comparto sanitario per l'utilizzo dei sistemi informativi regionali Paleo, OpenAct e Servizi infrastrutturali."

**CONSIDERATO CHE:**

- Alle regioni è affidato il compito di promuovere sul territorio azioni tese a realizzare un processo di digitalizzazione dell'azione amministrativa coordinato e condiviso tra le autonomie locali, e ad implementare, in sinergia con gli altri enti locali, la digitalizzazione dell'azione amministrativa e l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per garantire servizi migliori ai cittadini e alle imprese.
- La Giunta regionale, nell'ambito della propria politica di supporto al territorio, ha attivato una serie di complesse azioni volte a dispiegare un percorso di innovazione tecnologica ad ampio respiro, sia sotto il profilo delle infrastrutture che dei servizi.
- Per sostenere tali politiche, nel tempo la Regione ha svolto un ruolo di coordinamento nei processi di innovazione tecnologica nel territorio, avvalendosi della P.F. Informatica e Crescita digitale in qualità di centro di competenza e centro servizi (per mezzo del data center ospitato nella server farm), secondo un modello di public corporation in cui i diversi soggetti pubblici del territorio con diverse modalità si aggregano per condividere i costi ICT ed ottenere economie scala.
- In questo quadro la Giunta regionale è in grado di offrire agli enti pubblici (Comuni, Province, Unioni Montane, etc.) che fanno parte di progetti e iniziative specifiche e agli Enti strumentali della Regione e al comparto sanitario in virtù del rapporto di dipendenza che hanno con l'Amministrazione Regionale, una serie di servizi ICT erogati attraverso la P.F. Informatica e Crescita Digitale, in una logica di economia di scala e ottimizzazione di gestione delle risorse in una corporazione pubblica;





- L'erogazione dei predetti servizi da parte di Giunta regionale agli enti territoriali e strumentali risponde, oltre che alla finalità di realizzare economie di scala e ottimizzazione della gestione, alla speculare necessità di contenimento dei costi e della c.d. spending review.
- La necessità di cui al precedente punto, deriva ulteriormente da:
  - l'articolo 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (avente ad oggetto "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"), il quale ha fine di "assicurare una migliore efficacia della spesa informatica e telematica sostenuta dalle pubbliche amministrazioni, di generare significativi risparmi eliminando duplicazioni e inefficienze, promuovendo le migliori pratiche e favorendo il riuso, nonché di indirizzare gli investimenti nelle tecnologie informatiche e telematiche, secondo una coordinata e integrata strategia";
  - Legge di stabilità, 28 dicembre 2015, n. 208 ai commi 512 e 514-bis, che impone alle pubbliche amministrazioni un obiettivo di risparmio di spesa annuale, da raggiungere alla fine del triennio 2016-2018, pari al 50 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del solo settore informatico al netto dei canoni per servizi di connettività e della spesa effettuata tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori.
  - Il Piano Triennale AGID che fornisce, con aggiornamento annuale, alle pubbliche amministrazioni indicazioni utili alla pianificazione degli investimenti in tecnologia così da consentire alle singole amministrazioni una riqualificazione della spesa e il conseguimento dei risparmi in termini di spesa corrente stabiliti dalla citata Legge di stabilità per investimenti in materia di innovazione tecnologica, in particolare attraverso
    - accordi di collaborazione per la gestione dei servizi applicativi: partecipazione ad accordi di collaborazione tra amministrazioni che hanno deciso di condividere la realizzazione di piattaforme comuni; in questo caso ricadono gli accordi di collaborazione già operativi tra alcune regioni;
    - soluzioni "sussidiarie": utilizzo di soluzioni applicative "sussidiarie" attraverso accordi tra le PA che hanno già sviluppato le iniziative strategiche e quelle ancora non operative; tali accordi, che potranno essere diversi e, a seconda del progetto, dovranno avere caratteristiche tali da garantirne la sostenibilità;
    - utilizzo di soluzioni "in riuso", in alternativa a quelle "sussidiarie", nei casi in cui se ne sia stata valutata la convenienza;
    - utilizzo di servizi infrastrutturali resi disponibili da altre amministrazioni.
- l'art.68 del CAD consente l'acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario da parte della P.A. mediante ricorso a licenza d'uso solo laddove risulti motivatamente l'impossibilità di accedere a soluzioni già disponibili all'interno della pubblica amministrazione, adeguati alle esigenze da soddisfare.
- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, il quale favorisce la conclusione tra le amministrazioni pubbliche di accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.





- la Giunta regionale, in accordo con la normativa vigente, ha sviluppato il software Paleo, sistema di protocollo informatico e gestione documentale conforme al D.P.R. 445/2000; tale sistema è stato offerto in riuso a più soggetti del territorio.
- La Giunta regionale ha istituito con DGR 1400/2014 il sistema informativo OpenAct ed ha disposto con DGR 573/2016 di effettuare l'analisi finalizzata al successivo l'utilizzo del sistema da parte delle strutture del Consiglio regionale, delle aziende ospedaliere, dell'Istituto di recupero e cura a carattere scientifico di Ancona (INRCA), dell'azienda sanitaria unica regionale e delle sue articolazioni, nonché degli enti dipendenti di cui alla legge regionale 8 maggio 2004, n. 13;
- La Giunta regionale offre servizi Infrastrutturali ed in particolare le infrastrutture tecnologiche al fine di ospitare delle Macchine Virtuali (VM) destinate alla erogazione di una serie di servizi, come dettagliato in allegato B.
- la Giunta ed il Consiglio hanno stipulato una convenzione per l'erogazione di servizi infrastrutturali per gli anni 2017-2019 in una logica di contenimento delle spese e di ottimizzazione delle risorse;
- tale convenzione è stata integrata con successiva convenzione tra la Giunta e il Consiglio a seguito della nuova piattaforma informatica per la gestione e l'organizzazione delle sedute d'aula;
- la Giunta, in accordo con la normativa vigente, ha sviluppato il software Paleo, sistema di protocollo informatico e gestione documentale conforme al D.P.R. 445/2000; tale sistema è stato offerto in riuso a più soggetti del territorio;
- l'esigenza di contenimento della spesa, è stata sottolineata dall'articolo 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (avente ad oggetto "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*"), il quale, al fine di "*assicurare una migliore efficacia della spesa informatica e telematica sostenuta dalle pubbliche amministrazioni, di generare significativi risparmi eliminando duplicazioni e inefficienze, promuovendo le migliori pratiche e favorendo il riuso, nonché di indirizzare gli investimenti nelle tecnologie informatiche e telematiche, secondo una coordinata e integrata strategia*";
- per formalizzare tale collaborazione nell'ottica di contenimento delle spese, è necessario stipulare la presente convenzione per la fruizione condivisa dei servizi regionali per gli anni 2019-2020-2021;
- Il Consiglio ha richiesto l'utilizzo dei seguenti sistemi informatici:
  - Paleo
  - Openact

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**CAPO I**

**DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1**

*(Premesse)*

La premessa costituisce parte integrante del presente atto.

Gli allegati alla convenzione sub A ( A.1 "Schema Costi Complessivi", A.2 "Schema Dettaglio Costi") ne costituiscono parte integrante.

**Art. 2**

*(Oggetto)*



1. La presente convenzione disciplina i rapporti tra la Giunta e il Consiglio per l'erogazione del servizio per la gestione dei seguenti sistemi:

- Paleo (Saas)
- OpenAct (Saas)

## CAPO II

### FUNZIONAMENTO E RESPONSABILITA'

#### Art. 3

##### *(Obblighi della Giunta)*

1. La Giunta mette a disposizione del Consiglio i sistemi e i servizi dichiarati al punto 2.1.
2. La Giunta effettua il coordinamento e lo svolgimento di tutte le attività di aggiornamento, formazione, manutenzione, evoluzione e adeguamento alla normativa nazionale dei sistemi dichiarati al punto 2.1. Modalità e oneri per lo svolgimento di ulteriori attività di aggiornamento ed evoluzione che si possano rendere necessarie per il miglior funzionamento delle procedure saranno concordate e valutate tra le Parti, nei tempi ritenuti idonei per il buon funzionamento del servizio.
3. Per quanto attiene i servizi infrastrutturali la Giunta (Housing, IAAS e PAAS) opera secondo quanto descritto negli allegati alla DGR 1489/18: B.1 – Piano tecnico per i servizi infrastrutturali Housing, B.1.A – Piano tecnico per i servizi infrastrutturali (IAAS) e B.2 – Piano tecnico per i servizi infrastrutturali (PAAS)
4. La Giunta garantisce che i dati e i documenti gestiti dal Consiglio attraverso i sistemi dichiarati al punto 2.1 siano correttamente memorizzati e gestiti nei data base localizzati presso la server farm della P.F. Informatica e Crescita Digitale, secondo i requisiti di integrità e sicurezza della Giunta.
5. La Giunta provvede ad aggiornare il Consiglio sulle iniziative realizzate e sulle eventuali variazioni apportate ai sistemi, ai sensi del precedente comma 2.
6. La Giunta mette a disposizione del Consiglio le proprie competenze, il know-how accumulato e gli strumenti tecnologici e organizzativi necessari per la corretta implementazione dei sistemi, in particolare:
  1. la documentazione elaborata e i materiali utili al corretto utilizzo delle applicazioni;
  2. il servizio di help desk di 1° e 2° livello;
  3. i modelli didattici e formativi elaborati dalla Scuola di Formazione.
7. La Giunta regionale garantisce la continuità del servizio, in caso di disastro, attraverso la predisposizione di opportune procedure che consentano il ripristino, in tempi brevi, dei sistemi.
8. Le richieste provenienti dal Consiglio dovranno essere evase dalla Giunta in tempi adeguati alle esigenze del Consiglio stesso.

#### Art. 4



*(Obblighi del Consiglio)*

1. Il Consiglio si impegna ad utilizzare i sistemi previsti e/o i servizi infrastrutturali di cui al punto 2.1, e ne promuove la diffusione e il corretto utilizzo al proprio interno.
2. Il Consiglio comunica alla Giunta il nominativo del Responsabile Archivio Protocollo individuato ai sensi dell'art. 61 comma 2 del D.P.R. 445/2000, in qualità di referente del sistema Paleo.
3. Il Consiglio promuove il corretto utilizzo dei mezzi informatici e telematici come previsto dalla DGR 1394/08 "Delibera garante privacy n. 13 del 1 marzo 2007 - Art. 3 comma 1 LR 20/2001 - Modalità di utilizzo dei mezzi informatici e telematici da parte dei dipendenti della Giunta regionale".

Art. 5

*(Modalità di svolgimento)*

1. La Parti potranno concordare le modalità di costituzione ed eventuale formalizzazione di un gruppo di lavoro per il supporto alla pianificazione, all'avvio, e allo svolgimento delle attività oggetto della presente collaborazione.
2. Quanto stabilito dalla presente convenzione decorrerà dalla data di effettiva attivazione dei sistemi dichiarati al punto 2.1.
3. Il Consiglio potrà richiedere, nel corso della esecuzione della presente convenzione, la messa a disposizione da parte della Regione di ulteriori sistemi e programmi, ricompresi tra quelli indicati nella delibera G.R.n.1489/2018 e relativi allegati (Criteri e modalità di sviluppo e implementazione del Polo Strategico Regionale Marche - Approvazione schema di convenzione triennale "tipo" tra Giunta regionale e gli enti strumentali, locali e del comparto sanitario per l'utilizzo dei sistemi informativi regionali Paleo, OpenAct e Servizi infrastrutturali).
4. A seguito della predetta richiesta, le Parti sottoscrivono atto integrativo della presente convenzione, nel quale debbono essere quantificati i relativi costi ed oneri a carico del Consiglio per gli ulteriori servizi richiesti.

**CAPO III**

*RAPPORTI TRA SOGGETTI CONVENZIONATI*

Art. 6

*(Referenti)*

I referenti designati dalle Parti per la gestione delle attività oggetto della presente convenzione sono:

- 1) per la Giunta: Dott.sa Cinzia Amici
- 2) per il Consiglio: \_\_\_\_\_

Art . 7



*(Durata e rinnovo)*

1. La presente convenzione ha durata dalla data di sottoscrizione fino al 31/12/2021
2. La stessa verrà rinnovata a richiesta del Consiglio da presentarsi entro trenta giorni prima della scadenza. Laddove la Giunta non comunichi il diniego al rinnovo nel termine di giorni trenta dal ricevimento della richiesta, la presente convenzione si intenderà rinnovata per ulteriori tre anni alle stesse condizioni contrattuali, fatto salvo per eventuali modifiche e/o integrazioni non sostanziali da apportarsi con separato atto scritto a firma delle Parti.
3. Il Consiglio potrà recedere liberamente dalla presente convenzione, trascorso almeno un anno dalla sua sottoscrizione o dal suo rinnovo, dandone preavviso tre mesi prima della data di efficacia del recesso stesso
4. Tre mesi prima della scadenza della convenzione le Parti si impegnano a ridefinire la disciplina dell'art. 8 (oneri e costi) per l'anno successivo.

**Art. 8**

*(Oneri e costi)*

1. La Giunta sostiene tutte le spese di implementazione e manutenzione dei sistemi dichiarati al punto 2.1 e dei relativi servizi infrastrutturali e di formazione all'utenza del Consiglio per tutta la durata della presente convenzione.
2. Il Consiglio provvede a sostenere le spese relative all'acquisto e manutenzione della strumentazione hardware e software per la fruizione dei sistemi, ai fini della completa realizzazione degli obiettivi della presente convenzione.
3. Per l'utilizzo e la gestione di sistemi informativi regionali di cui all'art. 2, il Consiglio corrisponde a titolo di rimborso spese gli oneri sostenuti direttamente e specificatamente dalla P.F. Informatica e Crescita Digitale, secondo quanto riportato nell'Allegato A.2 "Schema dettaglio costi", parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. Eventuali variazioni significative che dovessero intervenire nella valorizzazione complessiva dei costi di gestione annuale del servizio saranno recepite di comune accordo con atto scritto a firma tra le Parti.

**Art. 9**

*(Pagamenti)*

1. Gli importi dovuti dal Consiglio alla Giunta saranno versati per ogni annualità in modalità anticipata entro il 31/05 del relativo anno. Se l'avvio dei servizi si presenta ad anno già iniziato, il relativo importo dovuto sarà pagato entro il 31/05 dell'anno successivo, congiuntamente al pagamento per l'anno corrente. L'importo corrisponderà all'intero importo annuale se la data di avvio ricadrà nel primo semestre, ovvero alla metà dell'importo, se la data di avvio ricadrà nel secondo semestre. Gli importi sono indicati nell'allegato A.1 "Schema costi complessivi".
2. Eventuali variazioni dei costi quantificati in allegato A, o richieste di servizi aggiuntivi o di revoca di alcuni dei servizi già previsti, che dovessero intervenire nella valorizzazione complessiva dei costi di gestione, saranno recepite di comune accordo tra le Parti in fase di rinnovo della convenzione.



3. In caso di mancato pagamento degli importi dovuti nei termini sopra indicati la presente convenzione si risolverà previa diffida ad adempiere in un termine non inferiore a giorni 15.

**Art. 10**

*(Trattamento dati personali)*

1. Il Consiglio, quale titolare autonomo o responsabile del trattamento dei dati personali contenuti nei documenti dallo stesso prodotti o in qualsiasi altro modo trattati nell'ambito dell'utilizzo dei servizi in convenzione, assume ogni relativo obbligo e responsabilità in base a quanto previsto dal Regolamento UE n.679/2016.
2. Al fine di consentire la fornitura dei servizi e dei sistemi indicati al punto 2.1, il Consiglio autorizza la Giunta al trattamento dei dati personali necessari all'utilizzo dei servizi in convenzione ed al compimento degli atti conseguenti, fornendo alla stessa, ai sensi dell'art.29 Reg. Ue 679/2016, con apposito atto sottoscritto dalle Parti, le istruzioni relative alle operazioni di trattamento autorizzate.
3. Il Consiglio può nominare la Giunta responsabile esterno del trattamento, ai sensi dell'art.28 Reg.UE, solo nel caso in cui la stessa debba trattare i dati per conto del titolare. A tale scopo le Parti sottoscrivono apposito atto di nomina, nel quale debbono essere elencati le tipologie dei dati personali trattati nell'ambito dell'utilizzo dei servizi in convenzione, con particolare riferimento a quelli di cui all'art.9 reg.UE 679/2016, le finalità e la durata del trattamento.

Nel caso di contitolarità del trattamento con soggetti terzi ai sensi dell'art.26 reg.UE 679/2016 la nomina responsabile esterno da parte del Consiglio viene effettuata congiuntamente agli enti contitolari del trattamento.

Nel caso di eventuale trattamento di dati, nell'ambito dell'utilizzo dei servizi concessi, di titolarità di soggetti terzi, rispetto al quale il Consiglio svolga le funzioni di responsabile ai sensi dell'art. 28 del Reg. UE 679/2016, il Consiglio può nominare la Giunta sub-responsabile ai sensi dell'art.28 comma 4° Reg.UE 679/2016.

4. Alla scadenza della convenzione, ovvero al termine della validità della stessa per qualsivoglia causa, la designazione a responsabile esterno o a sub-responsabile del trattamento dei dati personali decade automaticamente.

**Art.11**

*(Esonero da responsabilità)*

1. Il Consiglio solleva la Giunta da qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti e indiretti, materiali e immateriali - che lo stesso Consiglio, o i terzi, dovessero subire per l'utilizzo inappropriato di quanto forma oggetto del presente accordo.

Il Consiglio assume ogni responsabilità in merito all'uso dei sistemi anche in caso di violazione di diritti di privacy e in genere di privativa altrui. Pertanto, il Consiglio si obbliga a manlevare e tenere indenne la Giunta anche nel caso in cui venga promossa azione giudiziaria da parte di terzi, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse la responsabilità per i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali.

**art.12**



*(Sospensione ed interruzione del servizio)*

1. In caso di utilizzo dei sistemi informatici non conforme alla presente convenzione e comunque non corretto, nonché in caso di violazione degli obblighi di riservatezza e tutela dei dati trattati, di ogni altro obbligo previsto dalle leggi e altra disposizione in materia, la Giunta provvede alla sospensione del servizio dandone comunicazione immediata al Consiglio.
2. Con tale comunicazione vengono anche indicate le misure necessarie al fine del ripristino della regolarità del servizio, concedendo termine non inferiore a giorni 15 al Consiglio per adeguarsi alle prescrizioni richieste.
3. A seguito della comunicazione da parte del Consiglio di adozione delle misure richieste entro il termine assegnato, la Giunta provvederà all'immediato ripristino del servizio.
4. In caso di mancato adeguamento nel termine assegnato il servizio verrà definitivamente interrotto.

Art .13

*(Foro competente)*

2. Per eventuali controversie il Foro competente è esclusivamente quello di Ancona.

*Il presente atto è stato redatto con mezzi elettronici, e viene sottoscritto dalle Parti mediante dispositivo di firma digitale, previa verifica della validità dei certificati di firma.*

**Per la GIUNTA REGIONALE**  
Il Dirigente P.F. Informatica e Crescita Digitale  
Dott.ssa Serenella CAROTA

**Per l'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE**  
Il Dirigente del Servizio Risorse umane,  
finanziarie e strumentali  
Dott. Antonio Russi



**Allegato A**

**ALLEGATO A.1 - SCHEMA COSTI COMPLESSIVI**

Indicare i sistemi dichiarati al punto 2.1

Sistemi informativi	Costo Avvio	Importo Primo Anno	Importo Secondo Anno	Importo Terzo Anno
Paleo		€.....	€.....	€.....
OpenAct	€.....	€.....	€.....	€.....
Servizi Infrastrutturali	€.....	€.....	€.....	€.....
<b>TOTALE</b>	<b>€.....</b>	<b>€.....</b>	<b>€.....</b>	<b>€.....</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>				<b>€.....</b>

**ALLEGATO A.2 - SCHEMA DETTAGLIO COSTI**

Indicare i sistemi dichiarati al punto 2.1

**SERVIZIO: PALEO**

**P.O. "Sistemi informativi per la dematerializzazione, la gestione dei flussi documentali e la trasparenza"**

	PARAMETRO	Costo Annuo
	Costo annuo stimato ogni 10000 doc	
<b>Erogazione del servizio</b>		
1-Manutenzione evolutiva sw	380 €	€ .....
2-Manutenzione/ assistenza hw	100 €	€ .....
3-Help desk di primo livello	280 €	€ .....
4-Help desk di secondo livello	80 €	€ .....
Memorizzazione documenti		
5-Storage	40 €	€ .....
6-Infrastruttura e personale dedicato	250 €	€ .....
	Costo annuo fino a 1.500 dipendenti	
7-Aggiornamento operatori	360 €	€ .....
<b>TOTALE</b>		<b>€ .....</b>





DELIBERA N. 800
SEDUTA N. 172
DATA 17/06/2019

pag. 16
------------

Il costo annuale è così calcolato

- Per le voci n=1-6, proporzionando il costo al costo ogni 10.000 documenti, cioè con la formula [Costo annuo voce n] = [Costo annuo stimato ogni 10000 doc] \* [Numero annuo stimato documenti da registrare in Paleo]/10.000
- Per la voce 7, nel caso di un numero di dipendenti dell'Amministrazione Utilizzatrice pari o inferiore a 1500 il costo è pari a 360 €; nel caso di un numero di dipendenti superiore a 1500 il costo è calcolato in proporzione al costo ogni 1.500 dipendenti, cioè con la formula [Costo annuo] = [Costo annuo fino a 1500 dipendenti] \* [Numero dipendenti]/1500

Ai sensi del D.Lgs 9 Aprile 2003, n. 70 in attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico vengono definiti i seguenti servizi:

- [ ] - SAAS - Software as a service (spuntare i servizi concordati)
- fornitura di sistemi in ruolo di prestatore:
    - eventuale attività di memorizzazione temporanea - caching (art. 15)
    - attività di memorizzazione di informazioni - hosting (art. 16)
  - servizio di salvataggio dei dati e relativo trattamento "dei backup" come:
    - attività di memorizzazione di informazioni – backup
  - servizio di connettività:
    - attività di semplice trasporto - Mere conduit (art. 14)
    - attività di amministrazione di reti;
    - attività di amministrazione apparati di sicurezza del datacenter;
  - servizio per basi di dati
    - attività di amministrazione di basi di dati;
  - servizio di distribuzione dei servizi applicativi;
    - attività di gestione e manutenzione di un impianto di elaborazione o di sue componenti;
    - amministrazione di sistemi software complessi;

**SERVIZIO: OPENACT**

**P.O. "Sistemi informativi per la dematerializzazione, la gestione dei flussi documentali e la trasparenza"**

	PARAMETRO	Avvio	Costo Annuo
<b>Erogazione del servizio</b>	<b>Costo avvio stimato a repertorio</b>		
1-Avvio: istallazione, configurazione, abilitazione utenti e formazione	€ 500,00	€ .....	
	<b>Costo annuo stimato ogni</b>		



DELIBERA N. 800
SEDUTA N. 172
DATA 17/06/2019

pag. 17
------------

	<b>500 atti o frazione</b>		
2-Gestione sistema, utenti ed help desk/ anno	€ 765,00		€ .....
<b>TOTALE costo avvio/annuo</b>		€ .....	€ .....

Il costo di avvio è calcolato moltiplicando il [Costo avvio stimato a repertorio] per il numero di repertori attivati.

Il costo annuale è così calcolato [Costo annuo stimato ogni 500] \* [Numero annuo stimato atti] /500

Ai sensi del D.Lgs 9 Aprile 2003, n. 70 in attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico vengono definiti i seguenti servizi:

- [ ] - SAAS - Software as a service (spuntare i servizi concordati)
- fornitura di sistemi in ruolo di prestatore:
    - eventuale attività di memorizzazione temporanea - caching (art. 15)
    - attività di memorizzazione di informazioni - hosting (art. 16)
  - servizio di salvataggio dei dati e relativo trattamento "dei backup" come:
    - attività di memorizzazione di informazioni – backup
  - servizio di connettività:
    - attività di semplice trasporto - Mere conduit (art. 14)
    - attività di amministrazione di reti;
    - attività di amministrazione apparati di sicurezza del datacenter;
  - servizio per basi di dati
    - attività di amministrazione di basi di dati;
  - servizio di distribuzione dei servizi applicativi;
    - attività di gestione e manutenzione di un impianto di elaborazione o di sue componenti;
    - amministrazione di sistemi software complessi;



**ALLEGATO B**

**CONVENZIONE PER L'UTILIZZO E LA GESTIONE DI SISTEMI E SERVIZI INFORMATICI REGIONALI  
PER GLI ANNI 2019-2020-2021**

tra

La **REGIONE MARCHE – GIUNTA REGIONALE** (di seguito denominata “Giunta”), C.F. 80008630420, rappresentata dalla dott.ssa Serenella Carota (c.f. [REDACTED]), Dirigente della P.F. Informatica e Crescita Digitale della Giunta Regionale, in virtù di incarico conferito con Delibera di Giunta Regionale n. 152 del 24/02/2017e autorizzata alla sottoscrizione del presente atto giusta Delibera di Giunta Regionale n.1489/18 ,

e

Gli **ORGANISMI REGIONALI DI GARANZIA** dell’Assemblea legislativa regionale delle Marche (di seguito denominati Organismi), con sede in Ancona, Piazza Cavour n. 23, Codice Fiscale e P.IVA 80006310421, rappresentati dalla dirigente del Servizio Supporto agli organismi regionali di garanzia, \_\_\_\_\_, autorizzata con Deliberazione dell’Ufficio di presidenza \_\_\_\_\_;

di seguito congiuntamente indicate “le Parti”;

**PREMESSO CHE**

**AGLI EFFETTI DELLA PRESENTE CONVENZIONE, SI UTILIZZANO LE DEFINIZIONI DI SEGUITO ELENATE:**

- **Paleo:** procedura software di protocollo informatico e di gestione dei flussi documentali di proprietà della Giunta regionale, conforme al DPR 445/2000 e successive regole tecniche; il sistema comprende le funzionalità raggruppate con la denominazione Smart Office;
- **OpenAct:** Sistema di gestione digitale degli atti amministrativi;
- **Servizi infrastrutturali (Housing, IAAS, PAAS),** come da allegati tecnici alla DGR N.1489/18: B.1, B.1.A e B.2
- **Connettività,** connettività aggiuntiva richiesta a Giunta regionale funzionale all’erogazione dei servizi sopra indicati, come da allegato B.3 alla DGR N.1489/18

**CHE LA PRESENTE CONVENZIONE OPERA NEL RISPETTO DELLE SEGUENTI NORMATIVE**

- Legge 7/08/1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”



- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali e s.m.i.
- Regolamento UE 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali;
- Decreto legislativo n. 82/2005 recante il Codice dell'Amministrazione digitale e s.m.i.
- Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. salva Italia) "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214;
- Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" convertito con la L. 7 agosto 2012, n. 135;
- Legge Regionale 16 febbraio 2015, n. 3 "Legge di innovazione e semplificazione amministrativa"
- Legge n.208/2015 (legge di Stabilità per l'anno 2016
- circolare dell'Agenzia per l'Italia Digitale n. 2 del 24/06/2016
- circolare MEF-RGS n. 16 Prot. 44712 del 17/05/2016
- Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica amministrazione AGID2017-2019;
- DGR n. 1686 del 16/12/2013 avente ad oggetto "Strategia sulla Agenda Digitale";
- DGR n. 234 del 03/05/2015 "Azioni a supporto della Strategia per la crescita digitale nelle Marche";
- DGR n. 1489 del 12/11/2018 "Criteri e modalità di sviluppo e implementazione del Polo Strategico Regionale Marche - Approvazione schema di convenzione triennale "tipo" tra Giunta regionale e gli enti strumentali, locali e del comparto sanitario per l'utilizzo dei sistemi informativi regionali Paleo, OpenAct e Servizi infrastrutturali."

**CONSIDERATO CHE:**

- Alle regioni è affidato il compito di promuovere sul territorio azioni tese a realizzare un processo di digitalizzazione dell'azione amministrativa coordinato e condiviso tra le autonomie locali, e ad implementare, in sinergia con gli altri enti locali, la digitalizzazione dell'azione amministrativa e l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per garantire servizi migliori ai cittadini e alle imprese.
- La Giunta regionale, nell'ambito della propria politica di supporto al territorio, ha attivato una serie di complesse azioni volte a dispiegare un percorso di innovazione tecnologica ad ampio respiro, sia sotto il profilo delle infrastrutture che dei servizi.
- Per sostenere tali politiche, nel tempo la Regione ha svolto un ruolo di coordinamento nei processi di innovazione tecnologica nel territorio, avvalendosi della P.F. Informatica e Crescita digitale in qualità di centro di competenza e centro servizi (per mezzo del data center ospitato nella server farm), secondo un modello di public corporation in cui i diversi soggetti pubblici del territorio con diverse modalità si aggregano per condividere i costi ICT ed ottenere economie scala.
- In questo quadro la Giunta regionale è in grado di offrire agli enti pubblici (Comuni, Province, Unioni Montane, etc.) che fanno parte di progetti e iniziative specifiche e agli Enti strumentali della Regione e al comparto sanitario in virtù del rapporto di dipendenza che hanno con l'Amministrazione Regionale, una serie di servizi ICT erogati



attraverso la P.F. Informatica e Crescita Digitale, in una logica di economia di scala e ottimizzazione di gestione delle risorse in una corporazione pubblica;

- L'erogazione dei predetti servizi da parte di Giunta regionale agli enti territoriali e strumentali risponde, oltre che alla finalità di realizzare economie di scala e ottimizzazione della gestione, alla speculare necessità di contenimento dei costi e della c.d. spending review.
- La necessità di cui al precedente punto, deriva ulteriormente da:
  - l'articolo 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (avente ad oggetto "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"), il quale ha fine di "assicurare una migliore efficacia della spesa informatica e telematica sostenuta dalle pubbliche amministrazioni, di generare significativi risparmi eliminando duplicazioni e inefficienze, promuovendo le migliori pratiche e favorendo il riuso, nonché di indirizzare gli investimenti nelle tecnologie informatiche e telematiche, secondo una coordinata e integrata strategia";
  - Legge di stabilità, 28 dicembre 2015, n. 208 ai commi 512 e 514-bis, che impone alle pubbliche amministrazioni un obiettivo di risparmio di spesa annuale, da raggiungere alla fine del triennio 2016-2018, pari al 50 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del solo settore informatico al netto dei canoni per servizi di connettività e della spesa effettuata tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori.
  - Il Piano Triennale AGID che fornisce, con aggiornamento annuale, alle pubbliche amministrazioni indicazioni utili alla pianificazione degli investimenti in tecnologia così da consentire alle singole amministrazioni una riqualificazione della spesa e il conseguimento dei risparmi in termini di spesa corrente stabiliti dalla citata Legge di stabilità per investimenti in materia di innovazione tecnologica, in particolare attraverso
    - accordi di collaborazione per la gestione dei servizi applicativi: partecipazione ad accordi di collaborazione tra amministrazioni che hanno deciso di condividere la realizzazione di piattaforme comuni; in questo caso ricadono gli accordi di collaborazione già operativi tra alcune regioni;
    - soluzioni "sussidiarie": utilizzo di soluzioni applicative "sussidiarie" attraverso accordi tra le PA che hanno già sviluppato le iniziative strategiche e quelle ancora non operative; tali accordi, che potranno essere diversi e, a seconda del progetto, dovranno avere caratteristiche tali da garantirne la sostenibilità;
    - utilizzo di soluzioni "in riuso", in alternativa a quelle "sussidiarie", nei casi in cui se ne sia stata valutata la convenienza;
    - utilizzo di servizi infrastrutturali resi disponibili da altre amministrazioni.
- l'art.68 del CAD consente l'acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario da parte della P.A. mediante ricorso a licenza d'uso solo laddove risulti motivatamente l'impossibilità di accedere a soluzioni già disponibili all'interno della pubblica amministrazione, adeguati alle esigenze da soddisfare.



- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, il quale favorisce la conclusione tra le amministrazioni pubbliche di accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
- la Giunta regionale, in accordo con la normativa vigente, ha sviluppato il software Paleo, sistema di protocollo informatico e gestione documentale conforme al D.P.R. 445/2000; tale sistema è stato offerto in riuso a più soggetti del territorio.
- La Giunta regionale ha istituito con DGR 1400/2014 il sistema informativo OpenAct ed ha disposto con DGR 573/2016 di effettuare l'analisi finalizzata al successivo l'utilizzo del sistema da parte delle strutture del Consiglio regionale, delle aziende ospedaliere, dell'Istituto di recupero e cura a carattere scientifico di Ancona (INRCA), dell'azienda sanitaria unica regionale e delle sue articolazioni, nonché degli enti dipendenti di cui alla legge regionale 8 maggio 2004, n. 13;
- La Giunta regionale offre servizi Infrastrutturali ed in particolare le infrastrutture tecnologiche al fine di ospitare delle Macchine Virtuali (VM) destinate alla erogazione di una serie di servizi, come dettagliato in allegato B.
- la Giunta ed il Consiglio hanno stipulato una convenzione per l'erogazione di servizi infrastrutturali per gli anni 2017-2019 in una logica di contenimento delle spese e di ottimizzazione delle risorse;
- tale convenzione è stata integrata con successiva convenzione tra la Giunta e il Consiglio a seguito della nuova piattaforma informatica per la gestione e l'organizzazione delle sedute d'aula;
- la Giunta, in accordo con la normativa vigente, ha sviluppato il software PaLeo, sistema di protocollo informatico e gestione documentale conforme al D.P.R. 445/2000; tale sistema è stato offerto in riuso a più soggetti del territorio;
- l'esigenza di contenimento della spesa, è stata sottolineata dall'articolo 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (avente ad oggetto "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*"), il quale, al fine di "*assicurare una migliore efficacia della spesa informatica e telematica sostenuta dalle pubbliche amministrazioni, di generare significativi risparmi eliminando duplicazioni e inefficienze, promuovendo le migliori pratiche e favorendo il riuso, nonché di indirizzare gli investimenti nelle tecnologie informatiche e telematiche, secondo una coordinata e integrata strategia*";
- per formalizzare tale collaborazione nell'ottica di contenimento delle spese, è necessario stipulare la presente convenzione per la fruizione condivisa dei servizi regionali per gli anni 2019-2020-2021;
- Gli Organismi hanno richiesto l'utilizzo dei seguenti sistemi informatici:
  - Paleo
  - Openact

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **CAPO I**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

##### **Art. 1**

##### **(Premesse)**

1. La premessa costituisce parte integrante del presente atto.



2. Gli allegati alla convenzione sub A ( A.1 “Schema Costi Complessivi”, A.2 “Schema Dettaglio Costi”) ne costituiscono parte integrante.

Art. 2

*(Oggetto)*

1. La presente convenzione disciplina i rapporti tra la Giunta e gli Organismi per l'erogazione del servizio per la gestione dei seguenti sistemi:

- Paleo (Saas)
- OpenAct (Saas)

**CAPO II**

*FUNZIONAMENTO E RESPONSABILITA'*

Art. 3

*(Obblighi della Giunta)*

1. La Giunta mette a disposizione degli Organismi i sistemi e i servizi dichiarati al punto 2.1.
2. La Giunta effettua il coordinamento e lo svolgimento di tutte le attività di aggiornamento, formazione, manutenzione, evoluzione e adeguamento alla normativa nazionale dei sistemi dichiarati al punto 2.1. Modalità e oneri per lo svolgimento di ulteriori attività di aggiornamento ed evoluzione che si possano rendere necessarie per il miglior funzionamento delle procedure saranno concordate e valutate tra le Parti, nei tempi ritenuti idonei per il buon funzionamento del servizio.
3. Per quanto attiene i servizi infrastrutturali la Giunta (Housing, IAAS e PAAS) opera secondo quanto descritto negli allegati alla DGR 1489/18: B.1 – Piano tecnico per i servizi infrastrutturali Housing, B.1.A – Piano tecnico per i servizi infrastrutturali (IAAS) e B.2 – Piano tecnico per i servizi infrastrutturali (PAAS)
4. La Giunta garantisce che i dati e i documenti gestiti dagli Organismi attraverso i sistemi dichiarati al punto 2.1 siano correttamente memorizzati e gestiti nei data base localizzati presso la server farm della P.F. Informatica e Crescita Digitale, secondo i requisiti di integrità e sicurezza della Giunta.
5. La Giunta provvede ad aggiornare gli Organismi sulle iniziative realizzate e sulle eventuali variazioni apportate ai sistemi, ai sensi del precedente comma 2.
6. La Giunta mette a disposizione degli Organismi regionale le proprie competenze, il know-how accumulato e gli strumenti tecnologici e organizzativi necessari per la corretta implementazione dei sistemi, in particolare:
  1. la documentazione elaborata e i materiali utili al corretto utilizzo delle applicazioni;
  2. il servizio di help desk di 1° e 2° livello;
  3. i modelli didattici e formativi elaborati dalla Scuola di Formazione.
7. La Giunta regionale garantisce la continuità del servizio, in caso di disastro, attraverso la predisposizione di opportune procedure che consentano il ripristino, in tempi brevi, dei sistemi.





8. Le richieste provenienti dagli Organismi regionale dovranno essere evase dalla Giunta in tempi adeguati alle esigenze degli Organismi stessi.

**Art. 4**

*(Obblighi degli Organismi)*

1. Gli Organismi si impegnano ad utilizzare i sistemi previsti e/o i servizi infrastrutturali di cui al punto 2.1, e ne promuovono la diffusione e il corretto utilizzo al proprio interno.
2. Gli Organismi comunicano alla Giunta il nominativo del Responsabile Archivio Protocollo individuato ai sensi dell'art. 61 comma 2 del D.P.R. 445/2000, in qualità di referente del sistema Paleo.
3. Gli Organismi promuovono il corretto utilizzo dei mezzi informatici e telematici come previsto dalla DGR 1394/08 "Delibera garante privacy n. 13 del 1 marzo 2007 - Art. 3 comma 1 LR 20/2001 - Modalità di utilizzo dei mezzi informatici e telematici da parte dei dipendenti della Giunta regionale".

**Art. 5**

*(Modalità di svolgimento)*

1. La Parti potranno concordare le modalità di costituzione ed eventuale formalizzazione di un gruppo di lavoro per il supporto alla pianificazione, all'avvio, e allo svolgimento delle attività oggetto della presente collaborazione.
2. Quanto stabilito dalla presente convenzione decorrerà dalla data di effettiva attivazione dei sistemi dichiarati al punto 2.1.
3. Gli Organismi potranno richiedere, nel corso della esecuzione della presente convenzione, la messa a disposizione da parte della Regione di ulteriori sistemi e programmi, ricompresi tra quelli indicati nella delibera G.R.n.1489/2018 e relativi allegati (Criteri e modalità di sviluppo e implementazione del Polo Strategico Regionale Marche - Approvazione schema di convenzione triennale "tipo" tra Giunta regionale e gli enti strumentali, locali e del comparto sanitario per l'utilizzo dei sistemi informativi regionali Paleo, OpenAct e Servizi infrastrutturali).
4. A seguito della predetta richiesta, le Parti sottoscrivono atto integrativo della presente convenzione, nel quale debbono essere quantificati i relativi costi ed oneri a carico degli Organismi per gli ulteriori servizi richiesti.

**CAPO III**

*RAPPORTI TRA SOGGETTI CONVENZIONATI*

**Art. 6**

*(Referenti)*

I referenti designati dalle Parti per la gestione delle attività oggetto della presente convenzione sono:

- 1) per la Giunta: Dott.sa Cinzia Amici
- 2) per gli Organismi: \_\_\_\_\_



**Art. 7**

*(Durata e rinnovo)*

1. La presente convenzione ha durata dalla data di sottoscrizione fino al 31/12/2021
2. La stessa verrà rinnovata a richiesta degli Organismi da presentarsi entro trenta giorni prima della scadenza. Laddove la Giunta non comunichi il diniego al rinnovo nel termine di giorni trenta dal ricevimento della richiesta, la presente convenzione si intenderà rinnovata per ulteriori tre anni alle stesse condizioni contrattuali, fatto salvo per eventuali modifiche e/o integrazioni non sostanziali da apportarsi con separato atto scritto a firma delle Parti.
3. Gli Organismi potranno recedere liberamente dalla presente convenzione, trascorso almeno un anno dalla sua sottoscrizione o dal suo rinnovo, dandone preavviso tre mesi prima della data di efficacia del recesso stesso
4. Tre mesi prima della scadenza della convenzione le Parti si impegnano a ridefinire la disciplina dell'art. 8 (oneri e costi) per l'anno successivo.

**Art. 8**

*(Oneri e costi)*

1. La Giunta sostiene tutte le spese di implementazione e manutenzione dei sistemi dichiarati al punto 2.1 e dei relativi servizi infrastrutturali e di formazione all'utenza degli Organismi per tutta la durata della presente convenzione.
2. Gli Organismi provvedono a sostenere le spese relative all'acquisto e manutenzione della strumentazione hardware e software per la fruizione dei sistemi, ai fini della completa realizzazione degli obiettivi della presente convenzione.
3. Per l'utilizzo e la gestione di sistemi informativi regionali di cui all'art. 2, gli Organismi corrispondono a titolo di rimborso spese gli oneri sostenuti direttamente e specificatamente dalla P.F. Informatica e Crescita Digitale, secondo quanto riportato nell'Allegato A.2 "Schema dettaglio costi", parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. Eventuali variazioni significative che dovessero intervenire nella valorizzazione complessiva dei costi di gestione annuale del servizio saranno recepite di comune accordo con atto scritto a firma tra le Parti.

**Art. 9**

*(Pagamenti)*

1. Gli importi dovuti dagli Organismi alla Giunta saranno versati per ogni annualità in modalità anticipata entro il 31/05 del relativo anno. Se l'avvio dei servizi si presenta ad anno già iniziato, il relativo importo dovuto sarà pagato entro il 31/05 dell'anno successivo, congiuntamente al pagamento per l'anno corrente. L'importo corrisponderà all'intero importo annuale se la data di avvio ricadrà nel primo semestre, ovvero alla metà dell'importo, se la data di avvio ricadrà nel secondo semestre. Gli importi sono indicati nell'allegato A.1 "Schema costi complessivi".
2. Eventuali variazioni dei costi quantificati in allegato A, o richieste di servizi aggiuntivi o di revoca di alcuni dei servizi già previsti, che dovessero intervenire nella valorizzazione complessiva dei



costi di gestione, saranno recepite di comune accordo tra le Parti in fase di rinnovo della convenzione.

3. In caso di mancato pagamento degli importi dovuti nei termini sopra indicati la presente convenzione si risolverà previa diffida ad adempiere in un termine non inferiore a giorni 15.

Art. 10

*(Trattamento dati personali)*

1. Gli Organismi, quali titolari autonomi o responsabili del trattamento dei dati personali contenuti nei documenti dallo stesso prodotti o in qualsiasi altro modo trattati nell'ambito dell'utilizzo dei servizi in convenzione, assumono ogni relativo obbligo e responsabilità in base a quanto previsto dal Regolamento UE n.679/2016.
2. Al fine di consentire la fornitura dei servizi e dei sistemi indicati al punto 2.1, gli Organismi autorizzano la Giunta al trattamento dei dati personali necessari all'utilizzo dei servizi in convenzione ed al compimento degli atti conseguenti, fornendo alla stessa, ai sensi dell'art.29 Reg. Ue 679/2016, con apposito atto sottoscritto dalle Parti, le istruzioni relative alle operazioni di trattamento autorizzate.
3. Gli Organismi possono nominare la Giunta responsabile esterno del trattamento, ai sensi dell'art.28 Reg.UE, solo nel caso in cui la stessa debba trattare i dati per conto del titolare. A tale scopo le Parti sottoscrivono apposito atto di nomina, nel quale debbono essere elencati le tipologie dei dati personali trattati nell'ambito dell'utilizzo dei servizi in convenzione, con particolare riferimento a quelli di cui all'art.9 reg.UE 679/2016, le finalità e la durata del trattamento.

Nel caso di contitolarità del trattamento con soggetti terzi ai sensi dell'art.26 reg.UE 679/2016 la nomina responsabile esterno da parte degli Organismi viene effettuata congiuntamente agli enti contitolari del trattamento.

Nel caso di eventuale trattamento di dati, nell'ambito dell'utilizzo dei servizi concessi, di titolarità di soggetti terzi, rispetto al quale gli Organismi svolgano le funzioni di responsabile ai sensi dell'art. 28 del Reg. UE 679/2016, gli Organismi possono nominare la Giunta sub-responsabile ai sensi dell'art.28 comma 4° Reg.UE 679/2016.

4. Alla scadenza della convenzione, ovvero al termine della validità della stessa per qualsivoglia causa, la designazione a responsabile esterno o a sub-responsabile del trattamento dei dati personali decade automaticamente.

Art.11

*(Esonero da responsabilità)*

1. Gli Organismi sollevano la Giunta da qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti e indiretti, materiali e immateriali - che gli stessi Organismi, o i terzi, dovessero subire per l'utilizzo inappropriato di quanto forma oggetto del presente accordo.
2. Gli Organismi assumono ogni responsabilità in merito all'uso dei sistemi anche in caso di violazione di diritti di privacy e in genere di privativa altrui. Pertanto, gli Organismi si obbligano a manlevare e tenere indenne la Giunta anche nel caso in cui venga promossa azione giudiziaria



da parte di terzi, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse la responsabilità per i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali.

art.12

*(Sospensione ed interruzione del servizio)*

1. In caso di utilizzo dei sistemi informatici non conforme alla presente convenzione e comunque non corretto, nonché in caso di violazione degli obblighi di riservatezza e tutela dei dati trattati, di ogni altro obbligo previsto dalle leggi e altra disposizione in materia, la Giunta provvede alla sospensione del servizio dandone comunicazione immediata agli Organismi.
2. Con tale comunicazione vengono anche indicate le misure necessarie al fine del ripristino della regolarità del servizio, concedendo termine non inferiore a giorni 15 agli Organismi per adeguarsi alle prescrizioni richieste.
3. A seguito della comunicazione da parte degli Organismi di adozione delle misure richieste entro il termine assegnato, la Giunta provvederà all'immediato ripristino del servizio.
4. In caso di mancato adeguamento nel termine assegnato il servizio verrà definitivamente interrotto.

Art .13

*(Foro competente)*

1. Per eventuali controversie il Foro competente è esclusivamente quello di Ancona.

*Il presente atto è stato redatto con mezzi elettronici, e viene sottoscritto dalle Parti mediante dispositivo di firma digitale, previa verifica della validità dei certificati di firma.*

per la GIUNTA REGIONALE  
Il Dirigente P.F. Informatica e Crescita Digitale  
Dott.ssa Serenella CAROTA

Per gli ORGANISMI REGIONALI DI GARANZIA  
Il Dirigente del Servizio Supporto agli  
organismi regionali di garanzia  
Dott.ssa Elisa MORONI



**Allegato A**

**ALLEGATO A.1 - SCHEMA COSTI COMPLESSIVI**

Indicare i sistemi dichiarati al punto 2.1

Sistemi informativi	Costo Avvio	Importo Primo Anno	Importo Secondo Anno	Importo Terzo Anno
Paleo		€.....	€.....	€.....
OpenAct	€.....	€.....	€.....	€.....
Servizi Infrastrutturali	€.....	€.....	€.....	€.....
<b>TOTALE</b>	<b>€.....</b>	<b>€.....</b>	<b>€.....</b>	<b>€.....</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>				<b>€.....</b>

**ALLEGATO A.2 - SCHEMA DETTAGLIO COSTI**

Indicare i sistemi dichiarati al punto 2.1

**SERVIZIO: PALEO**

**P.O. "Sistemi informativi per la dematerializzazione, la gestione dei flussi documentali e la trasparenza"**

	PARAMETRO	Costo Annuo
<b>Erogazione del servizio</b>	<b>Costo annuo stimato ogni 10000 doc</b>	
1-Manutenzione evolutiva sw	380 €	€ .....
2-Manutenzione/ assistenza hw	100 €	€ .....
3-Help desk di primo livello	280 €	€ .....
4-Help desk di secondo livello	80 €	€ .....
Memorizzazione documenti		
5-Storage	40 €	€ .....
6-Infrastruttura e personale dedicato	250 €	€ .....
	<b>Costo annuo fino a 1.500 dipendenti</b>	
7-Aggiornamento operatori	360 €	€ .....
<b>TOTALE</b>		<b>€ .....</b>



DELIBERA N. 800
SEDUTA N. 172
DATA 17/06/2019

pag. 28
------------

Il costo annuale è così calcolato

- Per le voci n=1-6, proporzionando il costo al costo ogni 10.000 documenti, cioè con la formula [Costo annuo voce n] = [Costo annuo stimato ogni 10000 doc] \* [Numero annuo stimato documenti da registrare in Paleo]/10.000
- Per la voce 7, nel caso di un numero di dipendenti dell'Amministrazione Utilizzatrice pari o inferiore a 1500 il costo è pari a 360 €; nel caso di un numero di dipendenti superiore a 1500 il costo è calcolato in proporzione al costo ogni 1.500 dipendenti, cioè con la formula [Costo annuo] = [Costo annuo fino a 1500 dipendenti] \* [Numero dipendenti]/1500

Ai sensi del D.Lgs 9 Aprile 2003, n. 70 in attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico vengono definiti i seguenti servizi:

[ ] - SAAS - Software as a service (spuntare i servizi concordati)

- fornitura di sistemi in ruolo di prestatore:
  - eventuale attività di memorizzazione temporanea - caching (art. 15)
  - attività di memorizzazione di informazioni - hosting (art. 16)
- servizio di salvataggio dei dati e relativo trattamento "dei backup" come:
  - attività di memorizzazione di informazioni – backup
- servizio di connettività:
  - attività di semplice trasporto - Mere conduit (art. 14)
  - attività di amministrazione di reti;
  - attività di amministrazione apparati di sicurezza del datacenter;
- servizio per basi di dati
  - attività di amministrazione di basi di dati;
- servizio di distribuzione dei servizi applicativi;
  - attività di gestione e manutenzione di un impianto di elaborazione o di sue componenti;
  - amministrazione di sistemi software complessi;

**SERVIZIO: OPENACT**

**P.O. "Sistemi informativi per la dematerializzazione, la gestione dei flussi documentali e la trasparenza"**

	PARAMETRO	Avvio	Costo Annuo
<b>Erogazione del servizio</b>	<b>Costo avvio stimato a repertorio</b>		
1-Avvio: installazione, configurazione, abilitazione utenti e formazione	€ 500,00	€ .....	
	<b>Costo annuo stimato ogni 500 atti o</b>		



DELIBERA N. 800
SEDUTA N. 172
DATA 17/06/2019

pag. 29
------------

	frazione		
2-Gestione sistema, utenti ed help desk/ anno	€ 765,00		€ .....
<b>TOTALE costo avvio/annuo</b>		€ .....	€ .....

Il costo di avvio è calcolato moltiplicando il [Costo avvio stimato a repertorio] per il numero di repertori attivati.

Il costo annuale è così calcolato [Costo annuo stimato ogni 500] \* [Numero annuo stimato atti] /500

Ai sensi del D.Lgs 9 Aprile 2003, n. 70 in attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico vengono definiti i seguenti servizi:

- [ ] - SAAS - Software as a service (spuntare i servizi concordati)
- fornitura di sistemi in ruolo di prestatore:
    - eventuale attività di memorizzazione temporanea - caching (art. 15)
    - attività di memorizzazione di informazioni - hosting (art. 16)
  - servizio di salvataggio dei dati e relativo trattamento "dei backup" come:
    - attività di memorizzazione di informazioni – backup
  - servizio di connettività:
    - attività di semplice trasporto - Mere conduit (art. 14)
    - attività di amministrazione di reti;
    - attività di amministrazione apparati di sicurezza del datacenter;
  - servizio per basi di dati
    - attività di amministrazione di basi di dati;
  - servizio di distribuzione dei servizi applicativi;
    - attività di gestione e manutenzione di un impianto di elaborazione o di sue componenti;
    - amministrazione di sistemi software complessi;





**ALLEGATO C**

**SCHEMA RIMBORSO SPESE PER LA GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI ANNI 2019-2020-2021**

ATTIVITA' PALEO	PARAMETRO	2019	2020	2021
<b>Responsabile: P.O. "Sistemi informativi per la dematerializzazione, la gestione dei flussi documentali e la trasparenza"</b>				
<b>Erogazione del servizio</b>	<b>costo annuo stimato ogni 10000 doc</b>			
Manutenzione evolutiva sw	380	205,01	410,02	410,02
Manutenzione/ assistenza hw	100	53,95	107,90	107,90
Help desk di primo livello	280	151,06	302,12	302,12
Help desk di secondo livello	80	43,16	86,32	86,32
Servizi aggiuntivi (formazione)	costo unitario giornata formativa € 208	1.664,00	416,00	
Memorizzazione documenti				
Storage	40	21,58	43,16	43,16
infrastruttura e personale dedicato	250	134,88	269,75	269,75
	<b>costo da 0 a 1.500 dipendenti</b>			
Aggiornamento operatori	360	180,00	360,00	360,00
<b>totale</b>		<b>€ 2.453,64</b>	<b>€ 1.995,27</b>	<b>€ 1.579,27</b>
<b>ATTIVITA' OPEN ACT</b>				
<b>Responsabile: P.O. "Sistemi informativi per la dematerializzazione, la gestione dei flussi documentali e la trasparenza"</b>				
Sistema Open Act, per ogni repertorio (*): installazione, configurazione, abilitazione utenti e formazione		€ 3.000,00		
Gestione sistema, utenti ed help desk/ anno per ogni repertorio (***)		€ 500,31	€ 1.000,62	€ 1.000,62
<b>totale</b>		<b>€ 3.500,31</b>	<b>€ 1.000,62</b>	<b>€ 1.000,62</b>
		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>€ 5.953,95</b>	<b>€ 2.995,89</b>	<b>€ 2.579,89</b>

(\*) Spese di attivazione una tantum dei 6 repertori del Consiglio Regionale

(\*\*) Il costo è calcolato considerando 654 atti (storico 2018)



**ALLEGATO D**

**SCHEMA RIMBORSO SPESE PER GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI ANNI 2019-2020-2021**

ATTIVITA' PALEO	PARAMETRO	2019	2020	2021
<b>Responsabile: P.O. "Sistemi informativi per la dematerializzazione, la gestione dei flussi documentali e la trasparenza"</b>				
<b>Erogazione del servizio</b>	<b>costo annuo stimato ogni 10000 doc</b>			
Manutenzione evolutiva sw	380	99,75	199,50	199,50
Manutenzione/ assistenza hw	100	26,25	52,50	52,50
Help desk di primo livello	280	73,50	147,00	147,00
Help desk di secondo livello	80	21,00	42,00	42,00
Servizi aggiuntivi (formazione)	costo unitario giornata formativa € 208	416,00	208,00	
Memorizzazione documenti				
Storage	40	10,50	21,00	21,00
infrastruttura e personale dedicato	250	65,63	131,25	131,25
	<b>costo da 0 a 1.500 dipendenti</b>			
Aggiornamento operatori	360	180,00	360,00	360,00
<b>totale</b>		<b>€ 892,63</b>	<b>€ 1.161,25</b>	<b>€ 953,25</b>

ATTIVITA' OPEN ACT	2019	2020	2021
<b>Responsabile: P.O. "Sistemi informativi per la dematerializzazione, la gestione dei flussi documentali e la trasparenza"</b>			
Sistema Open Act, per ogni repertorio (*): installazione, configurazione, abilitazione utenti e formazione	€ 500,00		
Gestione sistema, utenti ed help desk/ anno per ogni repertorio (**)	€ 75,74	€ 151,47	€ 151,47
<b>totale</b>	<b>€ 575,74</b>	<b>€ 151,47</b>	<b>€ 151,47</b>

	2019	2020	2021
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 1.468,36</b>	<b>€ 1.312,72</b>	<b>€ 1.104,72</b>

(\*) Spese di attivazione una tantum dei 1 repertori degli Organismi di garanzia

(\*\*) Il costo è calcolato considerando 99 atti (storico 2018)



**ALLEGATO E**

**DICHIARAZIONE INTEGRATIVA**

La **REGIONE MARCHE – GIUNTA REGIONALE** (di seguito denominata Giunta), C.F. 80008630420, rappresentata dalla dott.ssa Serenella Carota (c.f. [REDACTED]), Dirigente della P.F. Informatica e Crescita Digitale della Giunta Regionale, in virtù di incarico conferito con Delibera di Giunta Regionale n. 152 del 24/02/2017,

e

Il **CONSIGLIO-ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE** (di seguito indicato come Consiglio e/o Titolare) con sede in Ancona, Piazza Cavour n. 23, Codice Fiscale 80006310421, rappresentato dal dirigente del Servizio Risorse umane, finanziarie e strumentali, \_\_\_\_\_, autorizzato con Deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. \_\_\_\_\_;

**Premesso che**

- con convenzione sottoscritta in pari data alla presente dichiarazione la Giunta, in persona del Dirigente P.F. Informatica e Crescita Digitale, ha concesso al Consiglio, come sopra rappresentato, i seguenti servizi informatici erogati in modalità Software as a Service (SaaS): PALEO/OPEN ACT come meglio descritti nella convenzione stessa e relativi allegati (di seguito, "Servizi in Convenzione");

- in base alle leggi vigenti, in particolare il Regolamento Ue 679/2016 (di seguito GDPR), si intende per

«dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale”.

«trattamento»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione”.

«titolare del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;



«responsabile del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;

Tutto ciò premesso, ad integrazione della predetta convenzione ai sensi dell'art.10 della stessa, le parti congiuntamente

### DICHIARANO

- che il Consiglio è titolare del trattamento dei dati personali contenuti nei documenti dallo stesso prodotti e trattati nell'esecuzione dei Servizi in Convenzione;

- che nell'ambito dell'erogazione dei predetti servizi, la Giunta assume altresì il ruolo di "prestatore", relativamente all'attività di semplice trasporto (mere conduit), di memorizzazione temporanea (caching), di memorizzazione di informazioni (hosting), ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. da 14 a 17 del D.Lgs 9 Aprile 2003, n. 70 in attuazione della direttiva 2000/31/CE<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2003 n.70 - Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico.- .

Art. 14 - (Responsabilità nell'attività di semplice trasporto - Mere conduit -) 1. Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, o nel fornire un accesso alla rete di comunicazione, il prestatore non è responsabile delle informazioni trasmesse a condizione che: a) non dia origine alla trasmissione; b) non selezioni il destinatario della trasmissione) non selezioni né modifichi le informazioni trasmesse .2. Le attività di trasmissione e di fornitura di accesso di cui al comma 1 includono la memorizzazione automatica, intermedia e transitoria delle informazioni trasmesse, a condizione che questa serva solo alla trasmissione sulla rete di comunicazione e che la sua durata non ecceda il tempo ragionevolmente necessario a tale scopo. 3. L'autorità giudiziaria o quella amministrativa, avente funzioni di vigilanza, può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attività di cui al comma 2, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.

Art. 15 - (Responsabilità nell'attività di memorizzazione temporanea caching) 1. Nella prestazione di un servizio della società dell' informazione, consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile della memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni effettuata al solo scopo di rendere più efficace il successivo inoltra ad altri destinatari a loro richiesta, a condizione che: a) non modifichi le informazioni; b) si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni ;c) si conformi alle norme di aggiornamento delle informazioni, indicate in un modo ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle imprese del settore d) non interferisca con l'uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull'impiego delle informazioni; e) agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato, o per disabilitare l'accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente sulla rete o che l' accesso alle informazioni è stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un 'autorità amministrativa ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione. 2. L'autorità giudiziaria o quella amministrativa aventi funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attività di cui al comma 1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.

Art. 16 - (Responsabilità nell'attività di memorizzazione di informazioni -hosting-) 1. Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione, consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore: a) non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illiceità dell'attività o dell' informazione; b) non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso.2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorità o il controllo del prestatore.3. L'autorità giudiziaria o quella amministrativa competente può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attività di cui al comma 1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse

Art. 17 - (Assenza dell'obbligo generale di sorveglianza) 1. Nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore non è assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza, né ad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite. 2. Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 14, 15e 16, il prestatore. è comunque tenuto: a) ad informare senza indugio l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza, qualora sia a conoscenza di presunte attività o informazioni illecite riguardanti un suo destinatario del servizio della società dell'informazione; b) a fornire senza indugio, a richiesta delle autorità competenti, le informazioni in suo possesso che consentano l'identificazione del destinatario dei suoi servizi con cui ha accordi di memorizzazione dei dati, al fine di individuare e prevenire attività illecite. 3. Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente.



- che alla Giunta sono demandate le seguenti attività connesse all'avvio e alla regolare esecuzione dei Servizi in Convenzione:

- Messa a disposizione al Consiglio dei software PALEO e OPEN ACT, nel rispetto della normativa applicabile, in particolare del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. "Codice dell'Amministrazione digitale (CAD);
- Messa a disposizione al Consiglio di Macchine virtuali (VM) di proprietà della Giunta ospitate presso e gestite dalle infrastrutture tecnologiche della Giunta, per consentire al Consiglio il corretto utilizzo dei Servizi in Convenzione in modalità Software as a Service;
- start up (accreditamento utilizzatore tramite login e pw o mediante cohesion);
- servizio di help desk di 1° e 2° livello relativamente ai software PALEO e OPEN ACT ed alle VM utilizzate per la corretta erogazione ed utilizzo dei Servizi in Convenzione;
- ripristino dei sistemi in caso di disastro;
- aggiornamento, manutenzione e adeguamento alla normativa nazionale dei software e delle infrastrutture tecnologiche messi a disposizione del Consiglio nell'esecuzione dei Servizi in Convenzione;

- che, tutto quanto sopra premesso, nell'erogazione dei Servizi in Convenzione, la Giunta, nel rispetto delle istruzioni di seguito fornite dal Consiglio, si impegna a:

1. effettuare solo i trattamenti necessari e funzionali per l'esecuzione dei Servizi in Convenzione, escludendovi i trattamenti non autorizzati dal Consiglio e comunque ulteriori a quelli esclusivamente necessari per il rispetto dell'incarico affidato;
2. collaborare con il Consiglio per garantire la puntuale osservanza e conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali;
3. mantenere l'assoluto riserbo sui dati personali trattati e/o comunque di cui verrà a conoscenza in ragione dell'esecuzione dei Servizi in Convenzione;
4. individuare per iscritto le persone, soggette alla propria autorità e vigilanza, autorizzate al trattamento dei dati personali e dare loro le istruzioni idonee per il trattamento dei dati personali da essi svolti in esecuzione dei Servizi in Convenzione, nel rispetto della normativa applicabile, inclusa la normativa regionale ed i relativi atti di organizzazione (in particolare dgr 1504/2018);
5. per quanto di propria competenza in ragione dei Servizi in Convenzione erogati, svolgere le attività pattuite nel rispetto della normativa applicabile;
6. assistere il Consiglio con misure tecniche ed organizzative adeguate a preservare i dati trattati in esecuzione del Contratto, implementando quanto di propria competenza rispetto al trattamento effettuato in esecuzione dei Servizi in Convenzione, al riguardo impegnando per scritto anche eventuali subfornitori autorizzati coinvolti. Tali misure comprendono se del caso anche le misure richieste ai sensi dell'art. 32 del GDPR. Resta inteso che tali misure riguardano e sono necessarie anche a preservare i diritti degli interessati, ivi ricomprendendo l'esercizio dei diritti da parte degli stessi. A tal fine, il Consiglio dà atto ed accetta che tenuto conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura,



- dell'oggetto dei Servizi in Convenzione, le misure tecniche ed organizzative attualmente implementate dalla Giunta garantiscono un livello di protezione adeguata ai dati personali trattati in esecuzione dei Servizi in Convenzione;
7. in caso di richieste aventi ad oggetto l'esercizio da parte dell'interessato dei diritti di cui agli artt. 15, 16, 17, 18, 20 e 21 del GDPR e s.m.i., ricevute direttamente o indirettamente da soggetti interessati, provvedere all'immediato invio al Consiglio al fine di consentire al medesimo un riscontro nei termini di legge; resta inteso che la Giunta dovrà inviare detta comunicazione provvedendo ad allegare tutte le informazioni richieste, al fine di consentire una risposta esaustiva;
  8. non creare banche dati nuove senza espressa autorizzazione del Consiglio, fatto salvo quando ciò risulti strettamente indispensabile ai fini dell'esecuzione dei Servizi in Convenzione;
  9. in caso di ricezione di richieste specifiche avanzate dall'Autorità Nazionale per la protezione dei dati personali o altre autorità, la Giunta si impegna a coadiuvare il Consiglio per quanto di propria competenza;
  10. non procedere, in alcun caso, alla diffusione dei dati personali trattati in esecuzione dei Servizi in Convenzione;
  11. segnalare eventuali criticità al Consiglio che possano mettere a repentaglio la sicurezza dei dati, al fine di consentire idonei interventi da parte della stessa;
  12. per quanto di propria competenza in ragione dei Servizi in Convenzione erogati, coadiuvare il Consiglio ed i soggetti da questa indicati nella redazione della documentazione necessaria per adempiere alla normativa di settore;
  13. garantire che nell'esecuzione dei Servizi in Convenzione, la Giunta non si avvarrà di terzi che trattino e/o possano trattare dati personali per conto del Consiglio e/o a segreti d'ufficio della stessa senza la preventiva autorizzazione scritta del Consiglio. A tal fine, il Consiglio autorizza con la presente la Giunta ad avvalersi nell'erogare i Servizi in Convenzione di propri fornitori e sub-fornitori, riconoscendo ed accettando che ciò possa comportare il trattamento di propri dati personali da parte dei medesimi. La Giunta provvederà a comunicare, con le modalità ritenute dalla stessa più idonee, al Consiglio ogni variazione intervenuta riguardante l'aggiunta o la sostituzione di altri fornitori e/o subfornitori che possano trattare dati personali del Consiglio. In caso di mancata opposizione entro 7 giorni lavorativi, la modifica si intende approvata e autorizzata dal Consiglio. Il Consiglio riconosce ed accetta che l'opposizione alla modifica potrebbe comportare l'impossibilità di proseguire l'erogazione dei Servizi in Convenzione, senza pregiudizio alcuno per la Giunta;
  14. apportare le necessarie tutele contrattuali nei rapporti con i propri eventuali fornitori/sub-fornitori autorizzati secondo quanto disposto dal Consiglio, nel rispetto della normativa applicabile;
  15. garantire che i mezzi del trattamento di dati personali, utilizzati dalla Giunta per l'esecuzione della Convenzione e/o forniti al Consiglio in esecuzione dei Servizi in Convenzione, siano adeguati alle normative applicabili, ivi compresi i provvedimenti delle competenti autorità, e volti ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati di cui alla normativa applicabile, ivi inclusi i principi della "privacy by design" e "privacy by default" e ad integrare





nel trattamento le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti della normativa applicabile e tutelare i diritti degli interessati;

16. ove applicabile in ragione dei Servizi in Convenzione, attuare tutte le opportune azioni di propria competenza e rendere disponibili al Consiglio tutte le informazioni e documenti necessari per garantire il rispetto del Provvedimento del Garante Privacy 27.11. 2008 - (G.U. n. 300 del 24 dicembre 2008) *"Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema"* e successive modificazioni e integrazioni;
17. garantire la riservatezza dei dati e delle informazioni trattate in esecuzione dei Servizi in Convenzione, nel rispetto della normativa applicabile;
18. garantire che il trattamento dei dati personali del Consiglio avverrà attraverso l'utilizzo sistematico e continuativo di infrastrutture informatiche localizzate in Paesi appartenenti allo Spazio Economico Europeo e che non si verificheranno trasferimenti all'estero dei suddetti, per tale intendendosi il trasferimento verso Paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo;
19. qualora si verificano eventi che comportino la violazione, conosciuta o anche solo sospettata, dei dati personali o delle informazioni trattati in esecuzione dei Servizi in Convenzione, la Giunta avvertirà, senza ingiustificato ritardo, il Consiglio con comunicazione da inviarsi all'indirizzo [rdp@consiglio.marche.it](mailto:rdp@consiglio.marche.it) contenente tutte le informazioni necessarie a circoscrivere e definire la violazione medesima. In particolare, la comunicazione conterrà:
  - la data e l'ora della presunta o effettiva violazione, nonché, se differente, il momento della sua scoperta;
  - l'indicazione del luogo in cui è avvenuta la violazione dei dati;
  - una breve descrizione della violazione;
  - una sintetica descrizione dei sistemi di elaborazione o di memorizzazione dei dati e delle informazioni coinvolte nonché la loro natura, con indicazione della loro ubicazione.

Qualora già conosciute, la Giunta comunicherà altresì:

- le ragioni che non hanno consentito un'immediata rilevazione dell'evento in questione, laddove la scoperta della violazione non sia contestuale al verificarsi dell'evento;
- il numero approssimativo degli interessati coinvolti dalla violazione.

Laddove le informazioni indicate nei due precedenti capoversi non siano inizialmente conosciute, la Giunta si attiverà per fornire un riscontro al Titolare, nel più breve tempo possibile e senza indebiti ritardi, precisandole una volta apprese. In ogni caso la Giunta assicura la massima collaborazione per approfondire tutti gli aspetti necessari ed utili per precisare la violazione. Una volta definite le ragioni della violazione la Giunta di concerto con il Titolare e/o altro soggetto da quest'ultimo indicato, si attiverà per implementare nel minor tempo possibile tutte le misure di sicurezza fisiche e/o logiche e/o organizzative atte ad arginare il verificarsi di una nuova violazione della stessa specie di quella verificatasi.





È fatto obbligo di mantenere l'assoluto riserbo sulle violazioni intercorse. Al riguardo tali notizie non dovranno essere in alcun modo diffuse in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione. La comunicazione della violazione è ammessa solo tra il Titolare e/o altro soggetto da questo indicati e la Giunta, fatte salve quelle richieste dalla legge o da autorità pubbliche;

20. a comunicare al Consiglio l'adesione a codici di condotta approvati ai sensi dell'art. 40 del GDPR, e/o l'ottenimento di certificazioni che impattano sui Servizi in Convenzione, intendendo anche quelle disciplinate dall'art. 42 del GDPR;
21. che ai fini della fornitura dei servizi in convenzione la Giunta adotta misure tecniche e organizzative, quali, tra le altre, quelle indicate dall'art. 32 comma 1) GDPR, adeguate a fronteggiare i rischi derivanti dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, ai dati personali trasmessi e conservati presso l'infrastruttura regionale.

- che nel caso di particolari necessità, diverse da quelle riconnesse all'esecuzione dei Servizi in Convenzione, il Consiglio provvederà ad autorizzare specificatamente e di volta in volta la Giunta;

- che per quanto non espressamente disciplinato nella presente dichiarazione integrativa, si rinvia alla normativa applicabile ai Servizi in Convenzione, incluso il GDPR.

*Il presente atto è stato redatto con mezzi elettronici, e viene sottoscritto dalle parti mediante dispositivo di firma digitale, previa verifica della validità dei certificati di firma.*

**Per la GIUNTA REGIONALE**  
Il Dirigente P.F. Informatica e Crescita Digitale  
Dott.ssa Serenella CAROTA

**Per l'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE**  
Il Dirigente del Servizio Risorse umane,  
finanziarie e strumentali  
Dott. Antonio Russi



**ALLEGATO F**

### DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

La **REGIONE MARCHE – GIUNTA REGIONALE** (di seguito denominata Giunta), C.F. 80008630420, rappresentata dalla dott.ssa Serenella Carota (c.f. [REDACTED]), Dirigente della P.F. Informatica e Crescita Digitale della Giunta Regionale, in virtù di incarico conferito con Delibera di Giunta Regionale n. 152 del 24/02/2017,  
e

Gli **ORGANISMI REGIONALI DI GARANZIA** dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche (di seguito denominati Organismi), con sede in Ancona, Piazza Cavour n. 23, Codice Fiscale e P.IVA 80006310421, rappresentati dalla dirigente del Servizio Supporto agli organismi regionali di garanzia, \_\_\_\_\_, autorizzata con Deliberazione dell'Ufficio di presidenza \_\_\_\_\_;

#### Premesso che

- con convenzione sottoscritta in pari data alla presente dichiarazione la Giunta, in persona del Dirigente P.F. Informatica e Crescita Digitale, ha concesso agli Organismi, come sopra rappresentati, i seguenti servizi informatici erogati in modalità Software as a Service (SaaS): PALEO/OPEN ACT come meglio descritti nella convenzione stessa e relativi allegati (di seguito, "Servizi in Convenzione");

- in base alle leggi vigenti, in particolare il Regolamento Ue 679/2016 (di seguito GDPR), si intende per

«dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale".

«trattamento»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione".

«titolare del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto



dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;

«responsabile del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;

Tutto ciò premesso, ad integrazione della predetta convenzione ai sensi dell'art.10 della stessa, le parti congiuntamente

### DICHIARANO

- che gli Organismi sono titolari del trattamento dei dati personali contenuti nei documenti dagli stessi prodotti e trattati nell'esecuzione dei Servizi in Convenzione;

- che nell'ambito dell'erogazione dei predetti servizi, la Giunta assume altresì il ruolo di "prestatore", relativamente all'attività di semplice trasporto (mere conduit), di memorizzazione temporanea (caching), di memorizzazione di informazioni (hosting), ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. da 14 a 17 del D.Lgs 9 Aprile 2003, n. 70 in attuazione della direttiva 2000/31/CE<sup>2</sup>.

<sup>2</sup> DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2003 n.70 - Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico.- .

Art. 14 - (Responsabilità nell'attività di semplice trasporto - Mere conduit -) 1. Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, o nel fornire un accesso alla rete di comunicazione, il prestatore non è responsabile delle informazioni trasmesse a condizione che: a) non dia origine alla trasmissione; b) non selezioni il destinatario della trasmissione) non selezioni né modifichi le informazioni trasmesse .2. Le attività di trasmissione e di fornitura di accesso di cui al comma 1 includono la memorizzazione automatica, intermedia e transitoria delle informazioni trasmesse, a condizione che questa serva solo alla trasmissione sulla rete di comunicazione e che la sua durata non ecceda il tempo ragionevolmente necessario a tale scopo. 3. L'autorità giudiziaria o quella amministrativa, avente funzioni di vigilanza, può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attività di cui al comma 2, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.

Art. 15 - (Responsabilità nell'attività di memorizzazione temporanea caching) 1. Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione, consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile della memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni effettuata al solo scopo di rendere più efficace il successivo inoltro ad altri destinatari a loro richiesta, a condizione che: a) non modifichi le informazioni; b) si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni ;c) si conformi alle norme di aggiornamento delle informazioni, indicate in un modo ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle imprese del settore d) non interferisca con l'uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull'impiego delle informazioni; e) agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato, o per disabilitare l'accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente sulla rete o che l'accesso alle informazioni è stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione. 2. L'autorità giudiziaria o quella amministrativa aventi funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attività di cui al comma 1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.

Art. 16 - (Responsabilità nell'attività di memorizzazione di informazioni -hosting-) 1. Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione, consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore: a) non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illiceità dell'attività o dell'informazione; b) non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso.2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorità o il controllo del prestatore.3. L'autorità giudiziaria o quella amministrativa competente può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attività di cui al comma 1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse

Art. 17 - (Assenza dell'obbligo generale di sorveglianza) 1. Nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore non è assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza, né ad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite. 2. Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore. è comunque tenuto: a) ad informare senza indugio l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza, qualora sia a conoscenza di presunte attività o informazioni illecite riguardanti un suo destinatario del servizio della società dell'informazione; b) a fornire senza indugio, a richiesta delle autorità competenti, le informazioni in suo possesso che consentano l'identificazione del destinatario dei suoi servizi con cui ha accordi di memorizzazione dei dati, al fine di individuare e prevenire attività illecite. 3. Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se,



- che alla Giunta sono demandate le seguenti attività connesse all'avvio e alla regolare esecuzione dei Servizi in Convenzione:

- Messa a disposizione agli Organismi dei software PALEO e OPEN ACT, nel rispetto della normativa applicabile, in particolare del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. "Codice dell'Amministrazione digitale (CAD);
- Messa a disposizione agli Organismi di Macchine virtuali (VM) di proprietà della Giunta ospitate presso e gestite dalle infrastrutture tecnologiche della Giunta, per consentire agli Organismi il corretto utilizzo dei Servizi in Convenzione in modalità Software as a Service;
- start up (accreditamento utilizzatore tramite login e pw o mediante cohesion);
- servizio di help desk di 1° e 2° livello relativamente ai software PALEO e OPEN ACT ed alle VM utilizzate per la corretta erogazione ed utilizzo dei Servizi in Convenzione;
- ripristino dei sistemi in caso di disastro;
- aggiornamento, manutenzione e adeguamento alla normativa nazionale dei software e delle infrastrutture tecnologiche messi a disposizione degli Organismi nell'esecuzione dei Servizi in Convenzione;

- che, tutto quanto sopra premesso, nell'erogazione dei Servizi in Convenzione, la Giunta, nel rispetto delle istruzioni di seguito fornite dagli Organismi, si impegna a:

1. effettuare solo i trattamenti necessari e funzionali per l'esecuzione dei Servizi in Convenzione, escludendovi i trattamenti non autorizzati dagli Organismi e comunque ulteriori a quelli esclusivamente necessari per il rispetto dell'incarico affidato;
2. collaborare con gli Organismi per garantire la puntuale osservanza e conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali;
3. mantenere l'assoluto riserbo sui dati personali trattati e/o comunque di cui verrà a conoscenza in ragione dell'esecuzione dei Servizi in Convenzione;
4. individuare per iscritto le persone, soggette alla propria autorità e vigilanza, autorizzate al trattamento dei dati personali e dare loro le istruzioni idonee per il trattamento dei dati personali da essi svolti in esecuzione dei Servizi in Convenzione, nel rispetto della normativa applicabile, inclusa la normativa regionale ed i relativi atti di organizzazione (in particolare dgr 1504/2018);
5. per quanto di propria competenza in ragione dei Servizi in Convenzione erogati, svolgere le attività pattuite nel rispetto della normativa applicabile;
6. assistere gli Organismi con misure tecniche ed organizzative adeguate a preservare i dati trattati in esecuzione del Contratto, implementando quanto di propria competenza rispetto al trattamento effettuato in esecuzione dei Servizi in Convenzione, al riguardo impegnando per scritto anche eventuali subfornitori autorizzati coinvolti. Tali misure comprendono se del caso

avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente.



anche le misure richieste ai sensi dell'art. 32 del GDPR. Resta inteso che tali misure riguardano e sono necessarie anche a preservare i diritti degli interessati, ivi ricomprendendo l'esercizio dei diritti da parte degli stessi. A tal fine, gli Organismi danno atto ed accettano che tenuto conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto dei Servizi in Convenzione, le misure tecniche ed organizzative attualmente implementate dalla Giunta garantiscono un livello di protezione adeguata ai dati personali trattati in esecuzione dei Servizi in Convenzione;

7. in caso di richieste aventi ad oggetto l'esercizio da parte dell'interessato dei diritti di cui agli artt. 15, 16, 17, 18, 20 e 21 del GDPR e s.m.i., ricevute direttamente o indirettamente da soggetti interessati, provvedere all'immediato invio agli Organismi al fine di consentire al medesimo un riscontro nei termini di legge; resta inteso che la Giunta dovrà inviare detta comunicazione provvedendo ad allegare tutte le informazioni richieste, al fine di consentire una risposta esaustiva;
8. non creare banche dati nuove senza espressa autorizzazione degli Organismi, fatto salvo quando ciò risulti strettamente indispensabile ai fini dell'esecuzione dei Servizi in Convenzione;
9. in caso di ricezione di richieste specifiche avanzate dall'Autorità Nazionale per la protezione dei dati personali o altre autorità, la Giunta si impegna a coadiuvare gli Organismi per quanto di propria competenza;
10. non procedere, in alcun caso, alla diffusione dei dati personali trattati in esecuzione dei Servizi in Convenzione;
11. segnalare eventuali criticità agli Organismi che possano mettere a repentaglio la sicurezza dei dati, al fine di consentire idonei interventi da parte della stessa;
12. per quanto di propria competenza in ragione dei Servizi in Convenzione erogati, coadiuvare gli Organismi ed i soggetti da questa indicati nella redazione della documentazione necessaria per adempiere alla normativa di settore;
13. garantire che nell'esecuzione dei Servizi in Convenzione, la Giunta non si avvarrà di terzi che trattino e/o possano trattare dati personali per conto degli Organismi e/o a segreti d'ufficio della stessa senza la preventiva autorizzazione scritta degli Organismi. A tal fine, gli Organismi autorizzano con la presente la Giunta ad avvalersi nell'erogare i Servizi in Convenzione di propri fornitori e sub-fornitori, riconoscendo ed accettando che ciò possa comportare il trattamento di propri dati personali da parte dei medesimi. La Giunta provvederà a comunicare, con le modalità ritenute dalla stessa più idonee, agli degli Organismi ogni variazione intervenuta riguardante l'aggiunta o la sostituzione di altri fornitori e/o subfornitori che possano trattare dati personali degli Organismi. In caso di mancata opposizione entro 7 giorni lavorativi, la modifica si intende approvata e autorizzata dagli Organismi. Gli Organismi riconoscono ed accettano che l'opposizione alla modifica potrebbe comportare l'impossibilità di proseguire l'erogazione dei Servizi in Convenzione, senza pregiudizio alcuno per la Giunta;
14. apportare le necessarie tutele contrattuali nei rapporti con i propri eventuali fornitori/sub-fornitori autorizzati secondo quanto disposto dagli Organismi, nel rispetto della normativa applicabile;
15. garantire che i mezzi del trattamento di dati personali, utilizzati dalla Giunta per l'esecuzione della Convenzione e/o forniti agli degli Organismi in esecuzione dei Servizi in Convenzione, siano adeguati alle normative applicabili, ivi compresi i provvedimenti delle competenti autorità, e



volti ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati di cui alla normativa applicabile, ivi inclusi i principi della “privacy by design” e “privacy by default” e ad integrare nel trattamento le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti della normativa applicabile e tutelare i diritti degli interessati;

16. ove applicabile in ragione dei Servizi in Convenzione, attuare tutte le opportune azioni di propria competenza e rendere disponibili agli Organismi tutte le informazioni e documenti necessari per garantire il rispetto del Provvedimento del Garante Privacy 27.11. 2008 - (G.U. n. 300 del 24 dicembre 2008) “Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema” e successive modificazioni e integrazioni;
17. garantire la riservatezza dei dati e delle informazioni trattate in esecuzione dei Servizi in Convenzione, nel rispetto della normativa applicabile;
18. garantire che il trattamento dei dati personali degli Organismi avverrà attraverso l'utilizzo sistematico e continuativo di infrastrutture informatiche localizzate in Paesi appartenenti allo Spazio Economico Europeo e che non si verificheranno trasferimenti all'estero dei suddetti, per tale intendendosi il trasferimento verso Paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo;
19. qualora si verificano eventi che comportino la violazione, conosciuta o anche solo sospettata, dei dati personali o delle informazioni trattati in esecuzione dei Servizi in Convenzione, la Giunta avvertirà, senza ingiustificato ritardo, gli Organismi con comunicazione da inviarsi all'indirizzo [rdp@consiglio.marche.it](mailto:rdp@consiglio.marche.it) contenente tutte le informazioni necessarie a circoscrivere e definire la violazione medesima. In particolare, la comunicazione conterrà:
  - la data e l'ora della presunta o effettiva violazione, nonché, se differente, il momento della sua scoperta;
  - l'indicazione del luogo in cui è avvenuta la violazione dei dati;
  - una breve descrizione della violazione;
  - una sintetica descrizione dei sistemi di elaborazione o di memorizzazione dei dati e delle informazioni coinvolte nonché la loro natura, con indicazione della loro ubicazione.

Qualora già conosciute, la Giunta comunicherà altresì:

- le ragioni che non hanno consentito un'immediata rilevazione dell'evento in questione, laddove la scoperta della violazione non sia contestuale al verificarsi dell'evento;
- il numero approssimativo degli interessati coinvolti dalla violazione.

Laddove le informazioni indicate nei due precedenti capoversi non siano inizialmente conosciute, la Giunta si attiverà per fornire un riscontro al Titolare, nel più breve tempo possibile e senza indebiti ritardi, precisandole una volta apprese. In ogni caso la Giunta assicura la massima collaborazione per approfondire tutti gli aspetti necessari ed utili per precisare la violazione. Una volta definite le ragioni della violazione la Giunta di concerto con il Titolare e/o altro soggetto da quest'ultimo indicato, si attiverà per implementare nel minor tempo possibile tutte le misure di sicurezza fisiche e/o logiche e/o organizzative atte ad arginare il verificarsi di una nuova violazione della stessa specie di quella verificatasi.

È fatto obbligo di mantenere l'assoluto riserbo sulle violazioni intercorse. Al riguardo tali notizie non dovranno essere in alcun modo diffuse in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione. La comunicazione della violazione è ammessa solo tra il Titolare





e/o altro soggetto da questo indicati e la Giunta, fatte salve quelle richieste dalla legge o da autorità pubbliche;

20. a comunicare agli Organismi l'adesione a codici di condotta approvati ai sensi dell'art. 40 del GDPR, e/o l'ottenimento di certificazioni che impattano sui Servizi in Convenzione, intendendo anche quelle disciplinate dall'art. 42 del GDPR;

21. che ai fini della fornitura dei servizi in convenzione la Giunta adotta misure tecniche e organizzative, quali, tra le altre, quelle indicate dall'art. 32 comma 1) GDPR, adeguate a fronteggiare i rischi derivanti dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, ai dati personali trasmessi e conservati presso l'infrastruttura regionale.

- che nel caso di particolari necessità, diverse da quelle riconnesse all'esecuzione dei Servizi in Convenzione, gli Organismi provvederanno ad autorizzare specificatamente e di volta in volta la Giunta;

- che per quanto non espressamente disciplinato nella presente dichiarazione integrativa, si rinvia alla normativa applicabile ai Servizi in Convenzione, incluso il GDPR.

*Il presente atto è stato redatto con mezzi elettronici, e viene sottoscritto dalle parti mediante dispositivo di firma digitale, previa verifica della validità dei certificati di firma.*

**per la GIUNTA REGIONALE**  
**Il Dirigente P.F. Informatica e Crescita Digitale**  
**Dott.ssa Serenella CAROTA**

**Per gli ORGANISMI REGIONALI DI GARANZIA**  
**Il Dirigente del Servizio Supporto agli**  
**organismi regionali di garanzia**  
**Dott.ssa Elisa MORONI**